

**Audizione dinanzi alle Commissioni Finanze congiunte di
Camera e Senato sulle misure a sostegno della Banca Carige
S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova**

**PROF. GIOVANNI TRIA
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**CAMERA DEI DEPUTATI
VI Commissione Finanze
Seduta congiunta**

6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica

17 gennaio 2019

www.mef.gov.it

Gentile Presidente Ruocco, presidente Bagnai, onorevoli deputati e senatori, buongiorno,

ringrazio per l'invito a presentare le motivazioni e le finalità dell'emanazione del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante "Misure urgenti a sostegno della Banca Carige" permettendomi di fare chiarezza rispetto alle numerose osservazioni avanzate sui mezzi di comunicazione.

A tal fine ritengo utile prendere le mosse dalla situazione patrimoniale e di *governance* in cui si trovava la Banca al momento in cui è stato adottato il decreto-legge, per illustrare obiettivi e contenuti di quest'ultimo, e concludere sui possibili sviluppi.

1. La situazione patrimoniale di Banca Carige

Azionariato e *governance*

L'attuale assetto azionario della banca è il risultato dei significativi movimenti nelle quote azionarie che hanno preceduto l'assemblea del 20 settembre 2018, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In tale occasione il maggiore azionista, Malacalza Investimenti, ha incrementato la sua partecipazione dal 20,6% al 27,56%, mentre il secondo e il terzo azionista detenevano rispettivamente circa il 9% e il 5%. Il peso dei soci *retail* era pari a circa il 35%.

Ad esito di tale assemblea, il numero dei consiglieri è stato ridotto da 15 a 11 e la lista presentata da Malacalza Investimenti si è aggiudicata 7 membri, quella facente capo al dott. Raffaele Mincione 3 membri, mentre Assogestioni ha indicato 1 membro. Nuovo presidente del CdA era stato nominato il dott. Pietro Modiano, mentre come nuovo Amministratore Delegato era stato designato il dott. Fabio Innocenzi, nella seduta del CdA dello scorso 21 settembre.

Esigenze di rafforzamento patrimoniale del gruppo

A seguito della contabilizzazione nella trimestrale al 30 settembre 2018 di gran parte delle perdite derivanti dall'accesso ispettivo della BCE sul portafoglio crediti problematici e deteriorati, Carige ha visto indebolirsi la propria posizione patrimoniale.

In particolare, a settembre 2018 il *total capital ratio* si attestava al 10,88% a fronte di un requisito minimo vincolante di primo e secondo pilastro dell'11,25% (il deficit ammontava in valore assoluto a soli 50 milioni).

Il CdA, riunitosi in data 12 novembre, contestualmente all'approvazione della trimestrale al 30 settembre 2018, ha approvato una complessiva manovra di rafforzamento volta ad assicurare in tempi brevi il ripristino dei coefficienti patrimoniali, anche nella prospettiva di una operazione di aggregazione, per favorire la quale il CdA ha dato mandato all'*advisor* UBS. La manovra si articolava in due fasi tra loro interconnesse:

- l'emissione di un'obbligazione Tier 2 di 320 milioni, e la sua sottoscrizione da parte dello Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Garanzia (FITD);
- un aumento di capitale di 400 milioni con diritto d'opzione agli attuali azionisti, garantito di fatto per 320 milioni dall'impegno irrevocabile del FITD di convertire l'obbligazione Tier2 nelle eventuali azioni inoptate.

In data 30 novembre u.s. il FITD ha sottoscritto il Tier2 di 320 milioni e la computabilità dello stesso nel patrimonio di vigilanza di Carige ha consentito alla banca di rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza vincolanti. La Banca continua a presentare un deficit rispetto a un coefficiente non vincolante ma in misura contenuta (solo 50 milioni).

Nei giorni successivi, il *Supervisory Board* della BCE ha approvato la suddetta manovra e consentito uno slittamento al 31 dicembre 2019

del termine entro il quale la Banca è tenuta rispettare tutti i coefficienti, subordinatamente all'avverarsi delle due seguenti condizioni:

1. avvenuto completamento dell'aumento di capitale di 400 milioni;
2. strutturata ricerca di un partner per l'aggregazione.

Ciò nonostante, l'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 22 dicembre 2018 non ha approvato l'aumento di capitale, in conseguenza dell'astensione dal voto del socio di maggioranza relativa Malacalza Investimenti.

2. L'amministrazione straordinaria

Prendendo atto delle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, "al fine di consentire uno stabile assetto nel governo della società e perseguire soluzioni effettive per assicurare la stabilità della banca" la BCE ha disposto in data 2 gennaio 2019 l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, T.U.B., con la conseguente revoca degli organi di amministrazione e controllo della banca. Con il medesimo provvedimento sono stati nominati, in linea di continuità con la precedente amministrazione, commissari straordinari il dott. Modiano (il presidente uscente), il dott. Innocenzi (l'amministratore delegato uscente) e il Prof. Lener.

I commissari hanno annunciato una serie di iniziative, coerenti con la strategia della gestione precedente, volti a definire il nuovo piano industriale, da presentare entro fine febbraio 2019, e porre la banca su un percorso credibile di sostenibilità patrimoniale, finanziaria e operativa, e massimizzare le probabilità di successo di una operazione di aggregazione secondo criteri di mercato.

3. Il decreto-legge n. 1 del 2019

In linea di continuità con il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato dalla BCE, l'8 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante "misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a.". Il provvedimento legislativo consente al Ministero dell'Economia e delle Finanze di prestare - nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di stato alle banche - sostegno pubblico a Banca Carige S.p.a., anche in relazione agli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione Europea e del Meccanismo di Vigilanza Unico. Si fornisce in tal modo ai Commissari un quadro operativo che permette loro di trarre pieno beneficio dalle opportunità gestionali offerte dall'amministrazione straordinaria, rafforzando la fiducia nella banca e superando così eventuali incertezze dei mercati che possono emergere in occasione di tale procedura di vigilanza.

In primo luogo, il decreto-legge autorizza il MEF a concedere fino al 30 giugno 2019 la garanzia dello Stato su (i) passività emesse da Banca Carige e su (ii) finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia a Banca Carige per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance* "ELA"), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche, dal Regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico, e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La garanzia può essere concessa solo qualora l'Autorità competente (in questo caso la BCE) abbia attestato la solvenza della Banca.

La richiesta di concessione della garanzia deve essere notificata alla Commissione europea e la garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea. La banca sarà tenuta, salvo che le passività siano rimborsate entro due mesi, alla presentazione entro il medesimo termine di un piano di ristrutturazione volto a confermare la redditività e la capacità di

raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico.

La banca sarà tenuta a rispettare le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato per limitare le conseguenze sulla concorrenza nel mercato (es. pratiche commerciali e pubblicità).

Gli strumenti finanziari di debito emessi e ammessi alla garanzia dello Stato devono soddisfare le caratteristiche previste dalle Comunicazioni della Commissione europea per quanto riguarda, in particolare, l'emissione successiva all'entrata in vigore dello schema di garanzia, la durata e le altre caratteristiche finanziarie.

Il provvedimento autorizza il MEF anche a sottoscrivere azioni di nuova emissione di Banca Carige al fine di rafforzarne il patrimonio in relazione ai risultati della prova di stress basata su uno scenario avverso condotto a livello del Meccanismo di Vigilanza Unico dalla BCE nel 2018: l'intervento rientra nel caso previsto dall'articolo 32, par.4, lettera d), iii) della BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*). La qualificazione come "ricapitalizzazione precauzionale" impedisce che dalla misura di supporto pubblico possa derivare l'avvio della risoluzione.

Il limite temporale entro cui il MEF è autorizzato a realizzare tale operazione di supporto pubblico è fissato al 30 settembre 2019.

Anche la ricapitalizzazione precauzionale può essere autorizzata solo in quanto l'Autorità competente abbia attestato che la banca è solvente e quest'ultima abbia presentato un piano di ristrutturazione che la Commissione europea abbia valutato idoneo a ripristinare la redditività nel medio-lungo periodo.

Inoltre condizione per l'intervento è l'applicazione delle misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cd. *burden sharing*).

Poiché questo tipo di intervento pubblico è limitato ai casi in cui la carenza di capitale derivi dagli esiti di una prova di stress in scenario avverso, ai sensi della Comunicazione sul settore bancario emanata dalla Commissione europea nel 2013 il *burden sharing* può assumere solo la forma della conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati. Gli azionisti esistenti subirebbero la diluizione derivante dall'ingresso nel capitale degli obbligazionisti subordinati e dello Stato. Secondo le regole sugli aiuti di Stato, tanto la conversione delle obbligazioni subordinate quanto la sottoscrizione delle azioni da parte dello Stato deve avvenire a condizioni tali da assicurare una sensibile riduzione del peso attribuito agli azionisti esistenti.

Peraltro, nel caso di specie gli unici titoli subordinati di classe 2 in circolazione risultano essere quelli sottoscritti dallo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e da Banco Desio lo scorso novembre.

4. Gli scenari

Come già ricordato i Commissari hanno annunciato una serie di iniziative volte ad assicurare maggiore stabilità e coerenza al governo della società, consentire il proseguimento delle attività di rafforzamento patrimoniale dell'Istituto già avviate con l'intervento straordinario del Fondo Interbancario dei Depositi, confermare la strategia di riduzione dei rischi derivanti da crediti deteriorati.

Il Governo rimane in attesa della presentazione del piano industriale, che dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo mese di febbraio, e auspica che questo agevoli l'individuazione di possibili partner in un'ottica di aggregazione e secondo logiche di mercato.

Il Governo auspica infatti una soluzione privata della crisi, che consenta il superamento in via definitiva delle attuali criticità.

Come già ricordato, la garanzia sulle passività non rappresenta uno strumento di ricapitalizzazione: esso serve solo a stabilizzare, ove ce

ne fosse la necessità, l'accesso alla liquidità da parte della banca. In questo modo si assicurano ai Commissari speciali le condizioni necessarie a portare avanti le iniziative già comunicate nei giorni scorsi, e, in particolare, la ricerca di potenziali partner per implementare l'aggregazione richiesta dall'Autorità di vigilanza.

La banca ha avanzato istanza per la concessione della garanzia dello Stato su obbligazioni di nuova emissione. La richiesta, a seguito di una valutazione informale a livello di uffici tecnici e della valutazione positiva sulla solvenza comunicata dalla BCE, è stata notificata alla Commissione europea e siamo fiduciosi di ricevere presto la relativa decisione.

Per quanto attiene alla ricapitalizzazione precauzionale - volta ad assicurare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione anche in scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili (cosiddetti scenari avversi) - tale ipotesi è disciplinata dal decreto-legge con l'intenzione di fornire uno spettro il più possibile ampio di soluzioni, per fornire adeguata tutela dei risparmiatori a fronte di tutti gli scenari.

In tale ottica, questa misura è stata inserita al solo scopo precauzionale ed è da considerarsi del tutto residuale, in quanto del tutto remoto è il relativo scenario. Qualora, tuttavia, si materializzassero i presupposti per un tale intervento, andrebbero avviate le interlocuzioni con le Istituzioni europee competenti al fine di negoziare la dimensione della misura di aiuto, il piano di ristrutturazione, nonché il termine massimo entro il quale la banca dovrebbe esser restituita al mercato.

Si ricorda, infatti, che la ricapitalizzazione precauzionale è una misura temporanea e il suo accostamento alla nazionalizzazione appare improprio.